

## INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

### Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

a) **Intermediario che entra in contatto con il cliente** (l'intermediario proponente viene segnalato con una x nella colonna di sinistra):

x	Cognome	Nome	Qualifica	Iscrizione RUI	Intermediario I livello	
	BENINCASA	GIUSEPPE LUCA	Agente	A000097285 del 16-04-2007	-	-
	FERRISE	DONATELLA	Dipendente operante anche al di fuori dei locali dell'intermediario	E000097288 del 16-04-2007	-	-
	MASTROIANNI	CONCETTA	Dipendente operante anche al di fuori dei locali dell'intermediario	E000097287 del 16-04-2007	-	-

b) l'intermediario per il quale è svolta l'attività è l'Agenzia BENINCASA GIUSEPPE LUCA

iscritta nella sezione A del RUI al n. A000097285 del 16-04-2007;

c) l'Agenzia BENINCASA GIUSEPPE LUCA

ha sede legale in VIA PIAVE 12 - 88046 LAMEZIA TERME (CZ);

d) i recapiti dell'Agenzia sono:

- telefono: 0968.28592;
- indirizzo e-mail: [info@assicurazionibenincasa.it](mailto:info@assicurazionibenincasa.it);
- indirizzo PEC: [benincasa.intermediazioni@pec.it](mailto:benincasa.intermediazioni@pec.it);
- sito internet: <https://www.assicurazionibenincasa.it/>.

e) l'autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta dall'Agenzia è l'IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni).

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).**

### Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

a) BENINCASA GIUSEPPE LUCA mette a disposizione nei locali del distributore oppure pubblica sul proprio sito internet i seguenti elenchi:

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario principale collabora;
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Reg. IVASS n. 40/2018.

b) BENINCASA GIUSEPPE LUCA informa che nel caso di offerta fuorisede o caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza è possibile per il contraente di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

### Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

a) Tutti gli intermediari ivi indicati non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione;

b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle società di intermediazione ivi indicate.

### Sezione IV - Informazione sugli strumenti di tutela del contraente

a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto il reclamo all'intermediario (utilizzando i riferimenti indicati nella sezione I) o all'impresa preponente (secondo le modalità ed i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo). Nel caso in cui il reclamo abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro entro i termini di legge, il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

c) Il contraente ha la facoltà di avvalersi di eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

## INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Intermediario che entra in contatto con il cliente (l'intermediario proponente viene segnalato con una x nella colonna di sinistra):

x	Cognome	Nome	Qualifica	Iscrizione RUI	Intermediario I livello	
	BENINCASA	GIUSEPPE LUCA	Agente	A000097285 del 16-04-2007	-	-
	FERRISE	DONATELLA	Dipendente operante anche al di fuori dei locali dell'intermediario	E000097288 del 16-04-2007	-	-
	MASTROIANNI	CONCETTA	Dipendente operante anche al di fuori dei locali dell'intermediario	E000097287 del 16-04-2007	-	-

L'intermediario opera per l'agenzia BENINCASA GIUSEPPE LUCA, iscritto nella sezione A del RUI al n. A000097285 del 16-04-2007;

L'agenzia BENINCASA GIUSEPPE LUCA ha sede legale in VIA PIAVE 12 - 88046 LAMEZIA TERME (CZ).

### Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

a) BENINCASA GIUSEPPE LUCA dichiara che l'intermediario agisce in nome e per conto delle seguenti imprese di assicurazione:

SACE BT S.P.A.

GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI;

b) il contratto, qualora distribuito in collaborazione orizzontale ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221, viene emesso dal seguente intermediario emittente, segnalato con una x nella colonna di sinistra:

x	Cognome e Nome / Denominazione sociale	Iscrizione RUI	Imprese Mandanti	Livello Prov. RC auto
	AIG ADVISORS S.R.L. Sede legale: PIAZZA VETRA 17 - 20123 MILANO (MI) PEC: -	A000504487 del 19-11-2014	AIG EUROPE S.A.	-
	ASSIMEDICI SRL Sede legale: VIALE DI PORTA VERCELLINA 20 - 20123 MILANO (MI) PEC: info@assimedic.eu	B000401406 del 12-12-2011	-	-
	EUROPEAN BROKERS S.R.L. Sede legale: VIA LUDOVISI, 16 - 00187 ROMA (RM) PEC: -	B000051384 del 19-03-2007	-	-
	HECA S.R.L. UNIPERSONALE Sede legale: VIA ROMA, 42/B - 66026 ORTONA (CH) PEC: -	A000394782 del 19-10-2011	AFI ESCA - AFI ESCA IARD - D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI - S.P.A. DI ASSICURAZIONE - CF LIFE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA S.P.A. - UNIQA PREVIDENZA SPA - CF ASSICURAZIONI S.P.A. - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE PER IL CREDITO E LA FAMIGLIA - EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. - LLOYD'S - UNIQA ASSICURAZIONI S.P.A. - METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY - PARTNERRE IRELAND INSURANCE DAC - CNA INSURANCE COMPANY LIMITED	-
	IASS INTERMEDIAZIONI SRL Sede legale: VIA DEGLI ORTAGGI, 4 INT. 18 P. 5 - 00157 ROMA (RM) PEC: iassintermediazioni@pec.it	A000197606 del 06-08-2007	LLOYD'S - RBM ASSICURAZIONE SALUTE S.P.A. - METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY - ARAG SE - GENIALLOYD SOCIETA' PER AZIONI DI ASSICURAZIONI S.P.A. - GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.	-
	MEDIORISCHI SRL Sede legale: VIA CARLO OTTAVIO CORNAGGIA 10 - 20123 MILANO (MI) PEC: INFO@MEDIORISCHI.IT	B000128535 del 04-05-2007	-	-
	PLURIMEDIA S.R.L. Sede legale: VIA PIAVE N. 12 - 88046 LAMEZIA TERME (CZ) PEC: -	A000243365 del 22-02-2008	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. HDI ASSICURAZIONI S.P.A.	-

## **Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

Con riguardo al contratto proposto, l'intermediario:

- a) Non fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata.
- b) Non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente.
- c) Distribuisce contratti di prodotti assicurativi dei rami danni in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
- d) Fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice.

## **Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni**

Con riferimento alla natura del compenso percepito:

- a) Rispetto ai rami di assicurazione diversi dalla responsabilità civile auto, il compenso per l'attività di distribuzione svolta è rappresentato da una commissione inclusa nel premio distinta per rami. Non è previsto il percepimento di alcun incentivo per la distribuzione di uno specifico prodotto assicurativo. Tale attività concorre al raggiungimento di obiettivi quantitativi definiti per aggregato di prodotti e parametri qualitativi, al raggiungimento dei quali conseguono ulteriori compensi.
- b) Rispetto ai contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura dei livelli provvigionali riconosciuti dalla compagnia all'intermediario primario (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 Codice delle Assicurazioni Private) è riportata nella tabella sottostante:

GROUPAMA

PROVVIGIONE ANNUALE R.C. VEICOLI A MOTORE E NATANTI (ESCLUSO: SETTORE III - VEICOLI PER TRASPORTO COSE SETTORE IV - VEICOLI E NATANTI DATI IN LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE E A USO PUBBLICO): 9.32%  
PROVVIGIONE ANNUALE RC SETTORE IV (ESCLUSI VEICOLI FINO A 60 Q.LI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE - VEICOLI OLTRE 60 Q.LI CONTO TERZI): 7,74%  
PROVVIGIONI ANNUALE RC VEICOLI E NATANTI DATI IN LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE E AD USO PUBBLICO: 9.32%  
PROVVIGIONI ANNUALE RISCHI ALTRI: 7.74%

### Nota bene

I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l'applicazione dei Tributi Erariali con un'aliquota pari al 12,50%. Le modifiche delle imposte sull'assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. "federalismo fiscale"), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra. In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.

- c) L'informativa di cui alle lettere a) e b) è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Con riferimento al contratto specifico, nel caso di polizza RC Auto in virtù di rapporti di libera collaborazione, la misura delle provvigioni percepite è quella indicata in corrispondenza della Tabella in sezione I (ai sensi del Regolamento ISVAP n.23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art.131 del Codice).

## **Sezione IV - Informazione sul pagamento dei premi**

Con riferimento al pagamento dei premi:

- a) è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con il minimo previsto dalla Normativa Europea.
- b) le modalità di pagamento dei premi ammesse:
  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche in forma on line, che abbiamo quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta/00 euro annui per ciascun contratto.
- c) Nel caso di collaborazione con intermediari iscritti in sezione B, il broker è autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo

sottoscritto o ratificato dall'impresa, e, di conseguenza, il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice, sulla base di quanto indicato nella tabella broker allegata.

## ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

*Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.*

**BENINCASA GIUSEPPE LUCA**  
**Iscrizione RUI: A000097285 del 16-04-2007**

### **Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi**

- a) obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b) obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e) obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- f) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

### **Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi**

- a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b) obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c) in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f) obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.